Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 163 del 16 giugno 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 giugno 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

LEGGE 25 maggio 1981, n. **305.**

Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione.

LEGGE 25 maggio 1981, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

LEGGE 25 maggio 1981, n. **307.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1981, n. **305.**

Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — LA MALFA
ANDREATTA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

1979 PROTOCOLS FOR THE FIFTH EXTENSION OF THE WHEAT TRADE CONVENTION AND FOOD AID CONVENTION CONSTITUTING THE INTERNATIONAL WHEAT AGREEMENT, 1971

PREAMBLE

The Conference to establish the texts of the 1979 Protocols for the fifth extension of the Conventions constituting the International Wheat Agreement, 1971,

Considering that the International Wheat Agreement of 1949 was revised, renewed or extended in 1953, 1956,1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, and 1978,

Considering that the International Wheat Agreement, 1971, consisting of two separate legal instruments, the Wheat Trade Convention, 1971 and the Food Aid Convention, 1971, both of which were further extended by Protocol in 1978, will expire on 30 June 1979,

Has established the texts of the 1979 Protocols for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 and for the fifth extension of the Food Aid Convention, 1971.

1979 PROTOCOL FOR THE FIFTH EXTENSION OF THE WHEAT TRADE CONVENTION, 1971

The Governments parties to this Protocol:

Considering that the Wheat Trade Convention, 1971 (hereinafter referred to as « the Convention ») of the International Wheat Agreement, 1971, which was further extended by Protocol in 1978, expires on 30 June 1979,

Have agreed as follows:

Article 1

Extension, expiry and termination of the Convention

Subject to the previsions of Article 2 of this Protocol, the Convention shall continue in force between the parties to this Protocol until 30 June 1981 provided that, if a new international agreement covering wheat enters into force before 30 June 1981 this Protocol shall remain in force only until the date of entry into force of the new agreement.

Article 2

The following provisions of the Convention shall be deemed to be inoperative with effect from 1 July 1979:

(*a*) paragraph (4) of Article 19;
(*b*) Articles 22 to 26 inclusive;
(*c*) paragraph (1) of Article 27;
(*d*) Articles 29 to 31 inclusive.

Article 3

Definition

Any reference in this Protocol to a "Government" or "Governments" shall be construed as including a reference to the European Economic Community (hereinafter referred to as "the Community"). Accordingly, any reference in this Protocol to "signature" or to the "deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion" or "an instrument of accession" or "a declaration of provisional application" by a Government shall, in the case of the Community, be construed as including signature or declaration of provisional application on behalf of the Community by its competent authority and the deposit of the instrument required by the institutional procedures of the Community to be deposited for the conclusion of an international agreement.

Article 4

Finance

The initial contribution of any exporting or importing member acceding to this Protocol under paragraph (1) (*b*) of Article 7 thereof, shall be assessed by the Council on the basis of the votes to be distributed to it and the period remaining in the current crop year, but the assessments made upon other exporting and importing members for the current crop year shall not be altered.

Article 5

Signature

This Protocol shall be open for signature in Washington from 25 April 1979 until and including 16 May 1979 by Governments of countries party to the Convention as further extended by the 1978 Protocol, or which are provisionally regarded as party to the Convention as further extended by the 1978 Protocol, on 21 March 1979, or which are members of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, and are listed in Annex A or Annex B to the Convention.

Article 6

Ratification, acceptance, approval or conclusion

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or conclusion by each signatory Government in accordance with its respective constitutional or institutional procedures. Instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion shall be deposited with the Government of the United States of America not later than 22 June 1979, except that the Council may grant one or more extensions of time

to any signatory Government that has not deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or conclusion by that date.

Article 7

Accession

(1) This Protocol shall be open for accession

(*a*) until 22 June 1979 by the Government of any member listed in Annex A or B to the Convention as of that date, except that the Council may grant one or more extensions of time to any Government that has not deposited its instrument by that date, and

(*b*) after 22 June 1979 by the Government of any member of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, upon such conditions as the Council considers appropriate by not less than two thirds of the votes cast by exporting members and two thirds of the votes cast by importing members.

(2) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Government of the United States of America.

(3) Where, for the purposes of the operation of the Convention and this Protocol, reference is made to members listed in Annex A or B to the Convention, any member the Government of which has acceded to the Convention on conditions prescribed by the Council, or to this Protocol in accordance with paragraph (1) (*b*) of this Article, shall be deemed to be listed in the appropriate Annex.

Article 8

Provisional application

Any signatory Government may deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application of this Protocol. Any other Government eligible to sign this Protocol or whose application for accession is approved by the Council may also deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application. Any Government depositing such a declaration shall provisionally apply this Protocol and be provisionally regarded as a party thereto.

Article 9

Entry into force

(1) This Protocol shall enter into force among those Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, in ac-

cordance with Articles 6, 7 and 8 of this Protocol by 22 June 1979 as follows:

(*a*) on 23 June 1979 with respect to all provisions of the Convention other than Articles 3 to 9 inclusive and Article 21, and

(*b*) on 1 July 1979 with respect to Articles 3 to 9 inclusive, and Article 21 of the Convention,

if such instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application have been deposited not later than 22 June 1979 on behalf of Governments representing exporting members which held at least 60 per cent of the votes set out in Annex A and representing importing members which held at least 50 per cent of the votes set out in Annex B, or would have held such votes respectively if they had been parties to the Convention on that date.

(2) This Protocol shall enter into force for any Government that deposits an instrument of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession after 22 June 1979 in accordance with the relevant provisions of this Protocol, on the date of such deposit except that no part of it shall enter into force for such a Government until that part enters into force for other Governments under paragraph (1) or (3) of this Article.

(3) If this Protocol does not enter into force in accordance with paragraph (1) of this Article, the Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, may decide by mutual consent that it shall enter into force among those Governments that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application.

Article 10

Notification by depositary Government

The Government of the United States of America as the depositary Government shall notify all signatory and acceding Governments of each signature, ratification, acceptance, approval, conclusion, provisional application of, and accession to, this Protocol as well as of each notification and notice received under Article 27 of the Convention and each declaration and notification received under Article 28 of the Convention.

Article 11

Certified copy of the Protocol

As soon as possible after the definitive entry into force of this Protocol, the depositary Government shall send a certified copy of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages to the

Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Any amendments to this Protocol shall likewise be communicated.

Article 12

Relationship of Preamble to Protocol

This Protocol includes the Preamble to the 1979 Protocols for the fifth extension of the International Wheat Agreement, 1971.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective Governments or authorities, have signed this Protocol on the dates appearing opposite their signatures.

The texts of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages shall be equally authentic. The originals shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding party and to the Executive Secretary of the Council.

For Algeria:

For Argentina:

For Australia:

ALAN RENOUF
May 15, 1979.

For Austria:

K. H. SCHOBER
May 11, 1979

For Barbados:

For Belgium:

For Bolivia:

For Brazil:

J. B. PINHEIRO
May 11th 1979

For Bulgaria:

For Canada:

GILLES MATHIEU
May 15, 1979

For China:

For Colombia:

For Costa Rica:

For Cuba:

R. SANCHEZ PARODI
May 14, 1979.

For Denmark:

For the Dominican Republic:

For Ecuador:

HORACIO SEVILLA BORJA
May 16, 1979

For Egypt:

ASHRAF GHORBAL
14 May 1979

For El Salvador:

R. QUINONEZ MEZA
15 de Mayo de 1979.

For the European Economic Community:

For Finland:

JAAKKO ILONIEMI
May 11th, 1979

For France:

For The Federal Republic of Germany:

For Greece:

MENELAOS ALEXANDRAKIS
May 15, 1979

For Guatemala:

D. MONTERROSO M.
May 16, 1979

For India:

NANI A. PALKHIVALA
May 16, 1979

For Indonesia:

For Iran:

ALI A. AGAH
May 16, 1979

For Iraq:

MOUHYI K. AL-KHATEEB (Romanization)
4.30.79

For Ireland:

For Israel:

For Italy:

For Japan:

KIYOSHI SUMIYA
April 25, 1979

For Kenya:

JOHN P. MBOGUA
May 14, 1979

For the Republic of Korea:

YONG SHIK KIM
May 15, 1979

For Kuwait:

For Lebanon:

For Libya:

For Luxembourg:

For Malta:

For Mauritius:

PIERRE GUY GIRALD BALANCY
May. 3. 1979.

For Mexico:

For Morocco:

For The Kingdom of the Netherlands:

For Nigeria:

For Norway:

BJOERN BARTH
May 15, 1979

For Pakistan:

M. KHAN
8th May 1979

For Panama:

For Peru:

A. ARIAS SCHREIBER
May 16, 1979

For Portugal:

JOÃO HALL THEMIDO
May 16, 1979

For The United States of America:

JIM WILLIAMS
5-16-79

For Uruguay:

For The Vatican City State:

✠ JEAN JADOT
May 15. 1979

For Venezuela:

1979 PROTOCOL FOR THE FIFTH EXTENSION OF THE FOOD AID CONVENTION, 1971

The parties to this Protocol,

Considering that the Food Aid Convention, 1971 (hereinafter referred to as "the Convention") of the International Wheat Agreement, 1971, which was further extended by Protocol in 1978, expires on 30 June 1979,

Have agreed as follows:

Article I

Extension, expiry and termination of the Convention

Subject to the provisions of Article II of this Protocol, the Convention shall continue in force between the parties to this Protocol until 30 June 1981 provided that, if a new agreement covering food aid enters into force before 30 June 1981, this Protocol shall remain in force only until the date of entry into force of the new agreement.

Article II

Inoperative provisions of the Convention

The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of Article II, of paragraph (1) of Article III, and of Articles VI to XIV, inclusive, of the Convention shall be deemed to be inoperative with effect from 1 July 1979.

Article III

International food aid

(1) The parties to this Protocol agree to contribute as food aid to the developing countries, wheat, coarse grains or products derived therefrom, suitable for human consumption and of an acceptable type and quality, or the cash equivalent thereof, in the minimum annual amounts specified in paragraph (2) below:

(2) The minimum annual contribution of each party to this Protocol is fixed as follows:

	Metric tons
Argentina	23,000
Australia	225,000
Canada	495,000
European Economic Community	1,287,000
Finland	14,000

Japan	225,000
Sweden	35,000
Switzerland	32,000
United States of America	1,890,000

(3) For the purpose of the operation of this Protocol, any party which has signed this Protocol pursuant to paragraph (2) of Article V thereof, or which has acceded to this Protocol pursuant to paragraph (2) or (3) of Article VII thereof, shall be deemed to be listed in paragraph (2) of Article III of this Protocol together with the minimum contribution of such party as determined in accordance with the relevant provisions of Article V or Article VII of this Protocol.

Article IV

Food Aid Committee

There shall be established a Food Aid Committee whose membership shall consist of the parties listed in paragraph (2) of Article III of this Protocol and of those others that become parties to this Protocol. The Committee shall appoint a Chairman and a Vice-Chairman.

Article V

Signature

(1) This Protocol shall be open for signature in Washington from 25 April 1979 until and including 16 May 1979 by the Governments of Argentina, Australia, Canada, Finland, Japan, Sweden, Switzerland and the United States of America, and by the European Economic Community and its member States, provided that they sign both this Protocol and the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971.

(2) This Protocol shall also be open for signature, on the same conditions, to any party to the Food Aid Convention, 1967 which is not enumerated in paragraph (1) of this Article, provided that its contribution is at least equal to that which it agreed to make in the Food Aid Convention, 1967.

Article VI

Ratification, acceptance, approval or conclusion

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or conclusion by each signatory in accordance with its constitutional or institutional procedures, provided that it also ratifies, accepts, approves or concludes the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971. Instruments of ratification, acceptance, approval or conclusion shall be deposited with the Government of the

United States of America not later than 22 June 1979, except that the Food Aid Committee may grant one or more extensions of time to any signatory that has not deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or conclusion by that date.

Article VII

Accession

(1) This Protocol shall be open for accession by any party referred to in Article V of this Protocol, provided it also accedes to the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 and provided further that in the case of any party referred to in paragraph (2) of Article V its contribution is at least equal to that which it agreed to make in the Food Aid Convention, 1967. Instruments of accession under this paragraph shall be deposited not later than 22 June 1979, except that the Food Aid Committee may grant one or more extensions of time to any party that has not deposited its instrument of accession by that date.

(2) The Food Aid Committee may approve accession to this Protocol, as a donor, by the Government of any member of the United Nations, of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency, on such conditions as the Food Aid Committee considers appropriate, provided that the Government also accedes at the same time to the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971, if not already a party to it.

(3) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article VIII

Provisional application

Any party referred to in Article V of this Protocol may deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application of this Protocol, provided it also deposits a declaration of provisional application of the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971. Any other party whose application for accession is approved may also deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional application, provided that the party also deposits a declaration of provisional application of the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971, unless it is already a party to that Protocol or has already deposited a declaration of provisional application of that Protocol. Any such party depositing such a declaration shall provisionally apply this Protocol and be provisionally regarded as a party thereto.

Article IX

Entry into force

(1) This Protocol shall enter into force for those parties that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession

(*a*) on 23 June 1979 with respect to all provisions other than Article II of the Convention and Article III of the Protocol, and

(*b*) on 1 July 1979 with respect to Article II of the Convention and Article III of the Protocol

provided that all parties listed in paragraph (1) of Article V of this Protocol have deposited such instruments or a declaration of provisional application by 22 June 1979 and that the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 is in force. For any other party that deposits an instrument of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession after the entry into force of the Protocol, this Protocol shall enter into force on the date of such deposit.

(2) If this Protocol does not enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article, the parties which by 23 June 1979 have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, may decide by mutual consent that it shall enter into force among those parties that have deposited instruments of ratification, acceptance, approval, conclusion or accession, or declarations of provisional application, provided that the 1979 Protocol for the fifth extension of the Wheat Trade Convention, 1971 is in force, or they may take whatever other action they consider the situation requires.

Article X

Notification by depositary Government

The Government of the United States of America as the depositary Government shall notify all signatory and acceding parties of each signature, ratification, acceptance, approval, conclusion, provisional application of, and accession to this Protocol.

Article XI

Certified copy of the Protocol

As soon as possible after the definitive entry into force of this Protocol, the depositary Government shall send a certified copy of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Any amendments to this Protocol shall likewise be communicated.

Article XII

Relationship of Preamble to Protocol

This Protocol includes the Preamble to the 1979 Protocols for the fifth extension of the International Wheat Agreement, 1971.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective Governments or authorities, have signed this Protocol on the dates appearing opposite their signatures.

The texts of this Protocol in the English, French, Russian and Spanish languages shall all be equally authentic. The originals shall be deposited with the Government of the United States of America which shall transmit certified copies thereof to each signatory and acceding party.

For Argentina:

For Australia:

ALAN RENOUF
May 15, 1979

For Belgium:

For Canada:

GILLES MATHIEU
May 15, 1979

For Denmark:

For The European Economic Community:

For Finland:

JAAKKO ILONIEMI
May Ilth 1979

For France:

For The Federal Republic of Germany:

For Ireland:

For Italy:

For Japan:

With a reservation to Article III
KIYOSHI SUMIYA
April 25, 1979

For Luxembourg:

For The Kingdom of The Netherlands:

For Norway:

Subject to approval and ratification by the King in Council.
BJOERN BARTH
May 15, 1979.

For Sweden:

W. WACHTMEISTER
May 15th 1979

For Switzerland:

RAYMOND PROBST
May 14, 1979.

For The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland:

For The United States of America:

JIM WILLIAMS
5-16-1979

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.

PROTOCOLLI DEL 1979 RELATIVI ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO E DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE, CHE COSTITUISCONO L'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971

PREAMBOLO

La Conferenza, riunitasi per stabilire il testo dei protocolli del 1979, relativi alla quinta proroga delle convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971,

considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 e 1978,

considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti: la convenzione sul commercio del grano del 1971 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, entrambe nuovamente prorogate nel 1978 mediante apposito protocollo, giunge a scadenza il 30 giugno 1979,

ha fissato il testo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e alla quinta proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.

PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971

I Governi parti contraenti del presente protocollo,

considerando che la convenzione sul commercio del grano del 1971 (qui di seguito denominata « la convenzione ») facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Proroga, scadenza e denuncia della convenzione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, la convenzione resterà in vigore tra le parti contraenti di detto proto-

collo fino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale sul grano entrerà in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il protocollo in questione resterà in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 2

Disposizioni della convenzione inoperanti

Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a partire dal 1° luglio 1979:

a) il paragrafo 4 dell'articolo 19;
b) gli articoli da 22 a 26 incluso;
c) il paragrafo 1 dell'articolo 27;
d) gli articoli da 29 a 31 incluso.

Articolo 3

Definizione

Qualsiasi menzione, nel presente protocollo, di un « governo » o di « governi » vale anche per la Comunità economica europea (in appresso denominata « la Comunità »). Pertanto, qualsiasi menzione nel presente protocollo della « firma » o del « deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di conclusione » o di uno « strumento di adesione » o di una « dichiarazione di applicazione provvisoria » da parte di un governo vale, nel caso della Comunità, anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunità da parte della sua autorità competente, nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), del suddetto protocollo viene fissata dal Consiglio in base al numero dei voti che gli saranno attribuiti ed al periodo restante della campagna agricola in corso; tuttavia le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per la campagna agricola in corso non sono modificate.

Articolo 5

Firma

Il presente protocollo sarà aperto, a Washington, dal 25 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei governi dei paesi che sono

parti contraenti della convenzione prorogata nuovamente dal protocollo del 1978 o che sono provvisoriamente considerati parti contraenti della convenzione prorogata nuovamente dal protocollo del 1978, alla data del 21 marzo 1979, o che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, e che figurano nell'allegato A o nell'allegato B della convenzione.

Articolo 6

Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o alla conclusione di ogni governo firmatario conformemente alle proprie procedure costituzionali o istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato, entro tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Articolo 7

Adesione

1. Il presente protocollo sarà aperto:

a) fino al 22 giugno 1979 all'adesione del governo di ogni membro elencato a tale data negli allegati A o B della convenzione, restando tuttavia inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo che, entro tale data, non abbia depositato il proprio strumento di adesione;

b) dopo il 22 giugno 1979 all'adesione del governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alle condizioni che il Consiglio giudicherà opportune, a maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.

2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della convenzione e del presente protocollo, di membri elencati negli allegati A o B della convenzione, ogni membro il cui governo abbia aderito alla convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio, ovvero al presente protocollo conformemente al paragrafo 1, lettera *b*), del presente articolo, sarà ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Articolo 8

Applicazione provvisoria

Ogni governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente protocollo. Anche ogni altro governo che soddisfi alle condizioni necessarie per la firma del presente protocollo o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio può depositare, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica il presente protocollo provvisoriamente ed è ritenuto provvisoriamente parte contraente del protocollo stesso.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entrerà in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, anteriormente al 22 giugno 1979, alle seguenti condizioni:

a) il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni della convenzione diverse da quelle contenute agli articoli da 3 a 9 compreso e 21 e

b) il 1° luglio 1979 per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della convenzione,

purché tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria siano stati depositati non oltre il 22 giugno 1979 a nome dei governi rappresentanti dei membri esportatori che detengano almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti dei membri importatori che detengano almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B, o che sarebbero titolari di queste percentuali di voti rispettive se fossero parti contraenti della convenzione a tale data.

2. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 22 giugno 1979, conformemente alle disposizioni relative del presente protocollo, alla data di detto deposito, restando inteso che nessuna delle parti del presente protocollo entrerà in vigore per tale governo prima che esso entri in vigore per altri governi in base ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo.

3. Se il presente protocollo non entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà

in vigore tra i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Articolo 10

Notifiche da parte del governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di governo depositario, notificherà a tutti i governi firmatari ed aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente protocollo e ogni adesione, nonché ogni notifica ed ogni preavviso ricevuti in conformità dell'articolo 27 della convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevute in conformità dell'articolo 28 della convenzione.

Articolo 11

Copia certificata conforme al protocollo

Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore del presente protocollo, il governo depositario invierà una copia certificata conforme di detto protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento del presente protocollo sarà pure comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 12

Rapporti tra il preambolo e il protocollo

Il presente protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente protocollo alla data figurante a fronte della loro firma.

I testi del presente protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti, nonché al segretario esecutivo del Consiglio.

(*Seguono le firme*).

PROTOCOLLO DEL 1979 RELATIVO ALLA QUINTA PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1971

Le parti contraenti del presente protocollo,

considerando che la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (qui di seguito denominata « la convenzione ») facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Proroga, scadenza e denuncia della convenzione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo II del presente protocollo, la convenzione resterà in vigore tra le parti contraenti di detto protocollo sino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entrerà in vigore anteriormente al 30 giugno 1981, il presente protocollo resterà in vigore soltanto sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo II

Disposizioni della convenzione inoperanti

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della convenzione sono considerate inoperanti a partire dal 1° luglio 1979.

Articolo III

Aiuto alimentare internazionale

1. Le parti contraenti del presente protocollo hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, grano, cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano, di tipo e qualità accettabili, o l'equivalente in contanti per gli importi minimi annui specificati al paragrafo 2 qui di seguito.

2. Il contributo minimo annuo di ciascuna parte contraente del presente protocollo è fissato come segue:

	Tonnellate
Argentina	23.000
Australia	225.000
Canada	495.000
Comunità economica europea	1.287.000
Finlandia	14.000
Giappone	225.000

	Tonnellate
Stati Uniti d'America	1.890.000
Svezia	35.000
Svizzera	32.000

3. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, ogni parte che avrà firmato il medesimo in conformità del paragrafo 2 dell'articolo V o che vi avrà aderito in conformità dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo VII sarà considerata come indicata nel paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sarà assegnato in conformità delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII.

Articolo IV

Comitato dell'aiuto alimentare

È istituito un comitato dell'aiuto alimentare, composto dalle parti menzionate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente protocollo e dalle altre parti che diventeranno parti contraenti di quest'ultimo. Il comitato designerà un presidente e un vicepresidente.

Articolo V

Firma

1. Il presente protocollo sarà aperto, a Washington, dal 15 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, nonché della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, sempreché firmino tanto il presente protocollo quanto il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971.

2. Il presente protocollo sarà altresì aperto, alle stesse condizioni, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967 che non figura nel paragrafo 1 del presente articolo, sempreché il suo contributo sia almeno uguale a quello sottoscritto nella convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967.

Articolo VI

Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o alla conclusione di ciascuno dei firmatari conformemente alle proprie procedure costituzionali o istituzionali, sempreché ciascuno dei firmatari ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo

degli Stati Uniti d'America non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare può accordare una o più proroghe del termine a ogni firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Articolo VII

Adesione

1. Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo può aderire al medesimo, sempreché ciascuna di esse aderisca anche al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e sempreché, nel caso delle parti di cui al paragrafo 2 dell'articolo V, il loro contributo sia almeno uguale a quello sottoscritto nella convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione previsti nel presente paragrafo saranno depositati non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare può accordare una o più proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.

2. Il comitato dell'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente protocollo, in quanto donatore, del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni che il comitato giudicherà adeguate, sempreché detto Governo aderisca pure, nello stesso tempo, al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, qualora non ne sia già parte contraente.

3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo VIII

Applicazione provvisoria

Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo stesso, purché depositi anche una dichiarazione d'applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altra parte contraente la cui richiesta di adesione sia stata approvata può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, purché depositi anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non sia già parte contraente del suddetto protocollo o non abbia già depositato una dichiarazione d'appli-

cazione provvisoria del medesimo. Ogni parte contraente che depositi una tale dichiarazione applica il presente protocollo provvisoriamente ed è ritenuta provvisoriamente parte contraente del protocollo stesso.

Articolo IX

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore tra le parti contraenti che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:

a) il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni diverse da quelle contenute nell'articolo II della convenzione e nell'articolo III del protocollo, e

b) il 1° luglio 1979 per l'articolo II della convenzione e l'articolo III del protocollo,

sempreché tutte le parti contraenti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria non oltre il 22 giugno 1979 e sempreché sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni altra parte contraente che depositi dopo l'entrata in vigore del protocollo uno strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o di adesione, alla data di detto deposito.

2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti che avranno depositato non oltre il 23 giugno 1979 gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore tra le parti contraenti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria a condizione che sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione del commercio sul grano del 1971, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.

Articolo X

Notifica da parte del governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di governo depositario, notificherà a tutte le parti firmatarie ed aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione e applicazione provvisoria del presente protocollo e ogni adesione al medesimo.

Articolo XI

Copia certificata conforme del protocollo

Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore del presente protocollo, il governo depositario invierà una copia certificata conforme di detto protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento del presente protocollo sarà pure comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Rapporti fra il preambolo ed il protocollo

Il presente protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente protocollò alla data figurante a fronte della loro firma.

I testi del presente protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese o russa, fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 25 maggio 1981, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del protocollo stesso.

Art. 3.

In attuazione del paragrafo 1, lettera *e)*, e del paragrafo 5 dell'articolo 7 del protocollo, gli emolumenti corrisposti dall'INTELSAT ai propri dipendenti sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

I dipendenti dell'INTELSAT cittadini italiani, o residenti permanenti in Italia, sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera *e)*, del protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — DARIDA
REVIGLIO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES, EXEMPTIONS ET IMMUNITES D'INTELSAT

PREAMBULE

Le Etats Parties au présent Protocole,

Considérant que le paragraphe (*c*) de l'article XV de l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT) stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires;

Considérant qu'INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique un Accord de siège qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976;

Considérant que le paragraphe (*c*) de l'article XV de l'Accord relatif à INTELSAT prévoit la conclusion entre les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, d'un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités;

Affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

Définitions

Aus fins du présent Protocole:

(*a*) le terme « Accord » désigne l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », y compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à Washington, le 20 août 1971;

(*b*) le terme « Accord d'exploitation » désigne l'accord, y compris son annexe, ouvert le 20 août 1971 à Washington, à la signature des gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés par les gouvernements;

(*c*) le terme « Accords d'INTELSAT » désigne l'Accord et l'Accord d'exploitation, visés aux paragraphes (*a*) et (*b*) ci-dessus;

(*d*) le terme « Partie à INTELSAT » désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est en vigueur;

(*e*) le terme « Signataire d'INTELSAT » désigne une Partie à INTELSAT, ou l'organisme de télécommunications désigné par une Partie à INTELSAT, à l'égard desquels l'Accord d'exploitation est en vigueur;

(*f*) le terme « Partie contractante » désigne une Partie à INTELSAT à l'égard de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;

(*g*) le terme « membres du personnel d'INTELSAT » désigne le Directeur général et les membres du personnel de l'organe exécutif nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d'au moins un an et qui exercent leur activité à plein temps au sein de l'Organisation, autres que les personnes employées au service domestique de l'Organisation;

(*h*) le terme « représentants des Parties » désigne les représentants des Parties à INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;

(*i*) le terme « représentants des Signataires » désigne les représentants des Signataires d'INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;

(*j*) le terme « biens » comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;

(*k*) le terme « archives » comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, films, enregistrements optiques et magnétiques appartenant à INTELSAT ou détenus par elle.

Chapitre I

BIENS ET OPERATIONS D'INTELSAT

Article 2

Inviolabilité des archives

Les archives d'INTELSAT, en quelque endroit qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 3

Immunité de juridiction et d'exonération

1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf:

(*a*) dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier;

(*b*) pour ses activités commerciales;

(*c*) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

(*d*) en cas de saisie, en exécution d'une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par INTELESAT à un membre de son personnel;

(*e*) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par INTELSAT;

(*f*) en cas d'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XVIII de l'Accord ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

2. Les biens d'INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts:

(*a*) de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre;

(*b*) d'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable;

(*c*) de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 4

Dispositions fiscales et douanières

1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont exonérés de tout impôt national sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens.

2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par INTELSAT ainsi que celui des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial comprennent des impôts ou droits d'une nature telle qu'ils y sont normalement incorporés, la Partie contractante qui a perçu les impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement à INTELSAT des impôts ou droits identifiables.

3. INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposés en raison de l'importation ou exportation des satellites de télécommunications et des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties contractantes prennent toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunération de services rendus.

5. Les biens appartenant à INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération.

Article 5

Communications

En ce qui concerne ces communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents, INTELSAT jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à d'autres organisations intergouvernementales non régionales en matière de priorités, tarifs et impôts sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible avec tous conventions, règlements et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est partie. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles d'INTELSAT, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 6

Restrictions

Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, les fonds détenus par INTELSAT ne seront soumis à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie contractante.

CHAPITRE II

MEMBRES DU PERSONNEL D'INTELSAT

Article 7

1. Les membres du personnel d'INTELSAT jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants:

(*a*) immunité de juridiction, même lorsqu'ils ont quitté le service d'INTELSAT, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité;

(*b*) inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT;

(*c*) exemption des obligations relatives au service national;

(*d*) même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;

(*e*) exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par INTELSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations similaires versées par INTELSAT. Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en considération lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources;

(*f*) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées normalement aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;

(*g*) droit d'importer en franchise des droits et taxes de douane (à l'exception de la rémunération des services rendus), leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que le droit de les exporter en franchise au moment où ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par la législation de la Partie contractante concernée.

2. Les biens appartenant aux membres du personnel d'INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée au paragraphe 1 (*g*) ci-dessus ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération.

3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par le système de sécurité sociale d'INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d'accords à conclure avec les Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de l'article 12. La présente exemption n'empêche pas la participation volontaire à un régime national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie contractante concernée; elle n'oblige pas non plus une Partie contractante à accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux membres du personnel qui bénéficient de l'exemption visée au présent paragraphe.

4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire, l'entrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d'INTELSAT.

5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à leurs ressortissants et aux résidents permanents les privilèges, exemptions et immunités énoncés au paragraphe 1, alinéas (*c*), (*d*), (*e*), (*f*) et (*g*), et au paragraphe 3.

6. Le Directeur général d'INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres du personnel à qui les dispositions du présent article s'appliquent. Le Directeur général notifie également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l'exemption visée au paragraphe 1, alinéa (*d*), du présent article, la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire de ladite Partie contractante.

CHAPITRE III

REPRESENTANTS DES PARTIES A INTELSAT ET SIGNATAIRES D'INTELSAT ET PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE

Article 8

1. Les représentants des Parties à INTELSAT qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

(*a*) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité n'existe pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction au règlement de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité;

(*b*) inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels;

(*c*) même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.

2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à desti-

nation ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

(*a*) inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT;

(*b*) même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.

3. Les membres du tribunal d'arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal qui participent aux procédures d'arbitrage conformément à l'Annexe C de l'Accord jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités visés aux paragraphes 1 (*a*), (*b*) et (*c*).

4. Aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les privilèges et immunités énoncés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE IV

RENONCIATION AUX PRIVILEGES, EXEMPTIONS ET IMMUNITES

Article 9

Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Si ces privilèges, exemptions et immunités risquent de gêner l'action de la justice, et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans porter préjudice à l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT, les autorités ci-après désignées consentiront à la renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités:

(*a*) les Parties contractantes, à l'égard de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires;

(*b*) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard du Directeur général d'INTELSAT;

(*c*) le Directeur général d'INTELSAT, à l'égard d'INTELSAT et des autres membres du personnel;

(*d*) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard des personnes participant aux procédures d'arbitrage et visées au paragraphe 3 de l'article 8 du présent Protocole.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Article 10

Mesures de précaution

Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt de sa sûreté.

Article 11

Coopération avec les Parties contractantes

INTELSAT et les membres de son personnel coopèrent en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole.

Article 12

Accords complémentaires

INTELSAT peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement d'INTELSAT.

Article 13

Règlement des différends

Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième dans les soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu'au 20 novembre 1978 à la signature des Parties à INTELSAT autres que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège.

2. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.

3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de toute Partie à INTELSAT visée au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.

Article 15

Toute Partie à INTELSAT, au moment où elle dépose ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, peut exprimer des réserves sur n'importe laquelle des dispositions du présent Protocole. Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Directeur général d'INTELSAT. Sauf si la déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend effet dès que le Directeur général reçoit ladite déclaration.

Article 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17

1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de l'Accord.

2. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Directeur général d'INTELSAT. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Directeur général d'INTELSAT.

3. Le retrait d'une Partie à INTELSAT conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord, entraînera la dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

Article 18

1. Le Directeur général d'INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres communications relatives au présent Protocole.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d'INTELSAT l'enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

3. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Directeur général d'INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à INTELSAT.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT a Washington, le 19 mai 1978.

Pour l'Allemagne, République Fédérale d'

B. von STADEN

20 novembre 1978

Pour l'Argentine

J.A. AJA ESPIL

13 octobre 1978

Pour la Belgique

W. van CAUWENBERG

17 novembre 1978

Pour le Brésil

C.A. FONTES BRAGA

7 juin 1978

Pour la Colombie
J. LOPEZ REJES
25 mai 1978

Pour le Danemark
O.R. BORCH
20 novembre 1978

Pour El Salvador
R. QUINONEZ MEZA
24 octobre 1978

Pour l'Espagne
J. LLADO
31 octobre 1978

Pour l'Ethiopie
T. BEKELE
1 août 1978

Pour l'Irak
A. JUMIRD
19 mai 1978

Pour l'Iran
A. ZAHEDI
14 novembre 1978

Pour l'Italie
P. PANSA CEDRONIO
20 novembre 1978

Pour le Luxembourg
A. MEISCH
20 novembre 1978

Pour le Mexique
R. DE LA COLINA
31 juillet 1978

Pour le Nicaragua
G. SEVILLA-SACASA
13 octobre 1978

Pour le Paraguay
M. LOPEZ ESCOBAR
5 septembre 1978

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
J. ROBINSON
23 août 1978

Pour le Sénégal
A. COULBARY
19 mars 1978

Pour la Suisse
R. PROBST
17 novembre 1978

Pour le Tchad
K. D'ABZAC
13 juillet 1978

Pour la Turquie
M. ESENBEL
17 novembre 1978

Pour le Venezuela
I. IRIBARREN
1° novembre 1978

Pour la Zambie
M.M. MAUNGA
19 mai 1978

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI, ESENZIONI ED IMMUNITÀ D'INTELSAT

PREAMBOLO

Gli Stati Parti del presente Protocollo, considerando che il paragrafo (*c*) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) dispone che ogni Parte, ivi compresa la Parte sul cui territorio è situata la sede di INTELSAT, accorda i privilegi, le esenzioni e le immunità necessari;

considerando che l'INTELSAT ha concluso con il Governo degli Stati Uniti d'America un Accordo di sede che è entrato in vigore il 24 novembre 1976;

considerando che il paragrafo (*c*) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'INTELSAT prevede la conclusione tra le Parti, diverse da quella sul cui territorio è situata la sede di INTELSAT, di un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità;

affermando che scopo dei privilegi, esenzioni ed immunità coperti dal presente Protocollo è di assicurare l'esercizio efficace delle funzioni dell'INTELSAT;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) il termine « Accordo » designa l'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite « INTELSAT », ivi compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi a Washington, il 20 agosto 1971;

b) il termine « Accordo operativo » indica l'Accordo, ivi compreso il suo allegato, aperto il 20 agosto 1971 a Washington, alla firma dei governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai governi;

c) il termine « Accordi d'INTELSAT » designa l'Accordo e l'Accordo operativo di cui ai precedenti paragrafi *a*) e *b*);

d) il termine « Parte dell'INTELSAT » designa uno Stato nei cui confronti l'Accordo sia in vigore;

e) il termine « firmatario di INTELSAT » designa una Parte dell'INTELSAT, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte dell'INTELSAT, nei cui confronti sia in vigore l'Accordo operativo;

f) il termine « Parte contraente » designa una Parte dell'INTELSAT nei cui confronti sia entrato in vigore il presente Protocollo;

g) l'espressione « membri del personale d'INTELSAT » designa il direttore generale e i membri del personale dell'organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una determinata durata di almeno un anno e che esercitino la loro attività a tempo pieno in seno alla Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio interno dell'Organizzazione;

h) il termine « rappresentanti delle Parti » designa i rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti;

i) il termine « rappresentanti dei firmatari » designa i rappresentanti dei firmatari d'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti;

j) il termine « beni » comprende ogni elemento, quale ne sia la natura, nei cui confronti possa essere esercitato un diritto di proprietà, nonché ogni diritto contrattuale;

k) il termine « archivi » comprende tutti i registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti all'INTELSAT o da essa detenuti.

CAPITOLO I

BENI E OPERAZIONI D'INTELSAT

Articolo 2

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi d'INTELSAT, in qualunque luogo essi si trovino, sono inviolabili.

Articolo 3

Immunità dalla giurisdizione e dall'esenzione

1. Nel quadro delle proprie attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, l'INTELSAT gode della immunità dalla giurisdizione e dell'immunità dall'esecuzione, salvo:

a) nella misura in cui il Direttore generale rinuncia espressamente all'immunità di giurisdizione o all'immunità di esecuzione in un caso particolare;

b) per le proprie attività commerciali;

c) in caso di azione civile intentata da un terzo per il danno risultante da un incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente all'INTELSAT o circolante per conto di questa, o in caso di infrazione alle disposizioni della circolazione stradale interessante il veicolo precitato;

d) in caso di sequestro, in esecuzione di una decisione delle autorità giudiziarie, degli stipendi ed emolumenti dovuti dall'INTELSAT ad un membro del proprio personale;

e) nel caso di una domanda riconvenzionale direttamente connessa ad un procedimento iniziato a titolo principale dall'INTELSAT;

f) nel caso di esecuzione di una decisione arbitrale resa in base all'articolo XVIII dell'Accordo o all'articolo 20 dell'Accordo operativo.

2. I beni dell'INTELSAT, quale che sia il luogo in cui essi si trovino e quale che ne sia il detentore, sono esenti:

a) da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro;

b) dall'espropriazione, tranne il caso in cui i beni immobili siano espropriati per causa di pubblica utilità, a condizione però di sollecito pagamento di un'indennità equa;

c) da ogni forma di costrizione amministrativa o da provvedimenti preliminari ad un giudizio, tranne nella misura in cui lo necessitino temporaneamente la prevenzione degli incidenti in cui siano coinvolti veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti all'INTELSAT o circolanti per suo conto nonché le inchieste cui possano dar luogo i detti incidenti.

Articolo 4

Disposizioni fiscali e doganali

1. Nel quadro delle proprie attività autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, l'INTELSAT ed i suoi beni sono esenti da ogni imposta nazionale sul reddito e da ogni imposta diretta nazionale sui beni.

2. Quando il prezzo dei satelliti di telecomunicazioni acquisiti dall'INTELSAT nonché quello degli elementi e delle parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale comprendono delle imposte o diritti di natura tale da esservi normalmente incorporati, la Parte contraente che ha riscosso le imposte o i diritti adotta le disposizioni del caso in vista della rimessa o del rimborso all'INTELSAT delle imposte o diritti identificabili.

3. L'INTELSAT è esentata dal pagamento dei diritti doganali e da altre tasse, divieti o restrizioni imposti a motivo dell'importazione o esportazione dei satelliti di telecomunicazioni e degli elementi e parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale. Le Parti contraenti adottano tutte le misure utili per facilitare le formalità doganali.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono, di fatto, unicamente la remunerazione dei servizi resi.

5. I beni appartenenti all'INTELSAT che hanno beneficiato dell'esonero previsto dai paragrafi 2 e 3 verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esonero.

Articolo 5

Comunicazioni

Per quanto riguarda le proprie comunicazioni ufficiali nonché la trasmissione di tutti i propri documenti, l'INTELSAT gode, sul territorio di ogni Parte contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altre organizzazioni intergovernative non regionali in materia di priorità, tariffe e imposte sulla posta e su tutti i mezzi di telecomunicazioni, in misura compatibile con ogni convenzione, regolamento o accordo internazionale di cui la detta Parte contraente sia parte. Non può essere esercitata alcuna censura nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'INTELSAT, quale che sia la via di comunicazione utilizzata.

Articolo 6

Restrizioni

Nel quadro delle loro attività autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, i fondi dell'INTELSAT non saranno soggetti ad alcun controllo, restrizione, regolamentazione o moratoria, a condizione che le operazioni relative a tali fondi siano conformi alla legislazione nazionale della Parte contraente.

Capitolo II

MEMBRI DEL PERSONALE DELL'INTELSAT

Articolo 7

1. I membri del personale dell'INTELSAT godono dei seguenti privilegi, esenzioni ed immunità:

a) immunità giurisdizionale, anche quando essi abbiano lasciato il servizio d'INTELSAT, per quanto riguarda gli atti (ivi compresi le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e entro i limiti delle loro attribuzioni. Tale immunità non vale tuttavia nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo

di trasporto loro appartenente o da essi guidato, o nel caso di una infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato;

b) inviolabilità per tutti i documenti e carte ufficiali riferentisi all'adempimento delle loro funzioni nel quadro delle attività dell'INTELSAT;

c) esenzione dagli obblighi relativi al servizio nazionale;

d) stessa esenzione, per se stessi e per i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, nonchè le stesse facilitazioni di rimpatrio, in periodo di crisi internazionale, di quelle che sono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;

e) esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito sugli stipendi ed emolumenti che sono loro versati dall'INTELSAT, ad esclusione delle pensioni e altre prestazioni similari versate dall'INTELSAT. Le Parti contraenti si riservano la possibilità di prendere in considerazione i detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi da altre fonti;

f) le stesse facilitazioni per quanto concerne le restrizioni monetarie o di cambio di quelle che vengono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;

g) diritto di importare in esenzione dai diritti e tasse doganali (ad eccezione della remunerazione dei servizi resi) il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro assunzione di funzioni sul territorio di una Parte contraente, nonché il diritto di esportarli in franchigia doganale nel momento in cui cessano dalle loro funzioni, subordinatamente alle condizioni previste dalla legislazione della Parte contraente interessata.

2. I beni appartenenti ai membri del personale dell'INTELSAT che hanno goduto dell'esenzione di cui al precedente paragrafo 1/*g* non verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio che conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esenzione.

3. A condizione che i membri del personale siano coperti dal sistema di previdenza sociale dell'INTELSAT, l'INTELSAT e i membri del suo personale sono esenti dal versamento del contributo obbligatorio a regimi nazionali di previdenza sociale, a condizione che siano conclusi accordi con le Parti contraenti interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. La presente esenzione non impedisce la partecipazione volontaria ad un regime nazionale di previdenza sociale conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata; essa non obbliga tuttavia una Parte contraente ad accordare delle prestazioni nel quadro del regime di previdenza sociale ai membri del personale che godono dell'esenzione prevista dal presente paragrafo.

4. Le Parti contraenti adottano tutte le misure del caso per facilitare, sul loro territorio, l'ingresso, il soggiorno o la partenza dei membri del personale dell'INTELSAT.

5. Le Parti contraenti non sono tenute ad accordare ai loro cittadini residenti permanenti i privilegi, le esenzioni e le immunità enunciati nel paragrafo 1, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), nonchè nel paragrafo 3.

6. Il Direttore Generale dell'INTELSAT notifica alle Parti contraenti interessate il nome dei membri del personale cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Il Direttore Generale notifica inoltre senza indugio alla Parte contraente che accorda l'esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera *d*), del presente articolo, la cessazione delle funzioni ufficiali di ogni membro del personale nel territorio della detta Parte contraente.

CAPITOLO III

RAPPRESENTANTI DELLE PARTI DELL'INTELSAT E FIRMATARI DELL'INTELSAT E PERSONE PARTECIPANTI A PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 8

1. I rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT che partecipano a riunioni convocate dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, per gli atti (ivi comprese le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e nei limiti delle loro attribuzioni. Tuttavia tale immunità non viene tenuta in considerazione nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo di trasporto loro appartenente o da essi condotto, o nel caso di una infrazione alle disposizioni sulla circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato;

b) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;

c) la stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni relative all'ammissione, alla registrazione degli stranieri e alle formalità di partenza, che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente è tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti.

2. I rappresentanti dei firmatari che partecipino a riunioni indette dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni come nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal lugo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) inviolabilità per i documenti e carte ufficiali riferentisi allo svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività dell'INTELSAT;

b) stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle esenzioni riguardanti la ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente è tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti.

3. I membri del tribunale arbitrale e i testimoni convocati da detto tribunale che partecipino ai procedimenti arbitrali conformemente all'allegato C dell'Accordo godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi ed immunità previsti dai paragrafi 1 *a*), *b*) e *c*).

4. Nessuna Parte contraente è tenuta ad accordare ai propri cittadini o ai propri rappresentanti i privilegi e le immunità enunciate ai paragrafi 1 e 2.

CAPITOLO IV

RINUNCIA AI PRIVILEGI, ESENZIONI E IMMUNITÀ

Articolo 9

I privilegi, esenzioni e immunità previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti al fine di accordare ai loro beneficiari vantaggi personali. Se tali privilegi, esenzioni ed immunità rischiano di ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui possano essere esclusi senza recare pregiudizio all'efficace esercizio delle funzioni dell'INTELSAT, le autorità qui appresso indicate potranno consentire alla rinuncia a detti privilegi, esenzioni ed immunità:

a) le Parti contraenti, nei confronti dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro firmatari;

b) il Consiglio dei Governatori, nei confronti del Direttore Generale dell'INTELSAT;

c) il Direttore Generale dell'INTELSAT nei confronti dell'INTELSAT e degli altri membri del personale;

d) il Consiglio dei Governatori, nei confronti delle persone partecipanti ai procedimenti arbitrali previste dal paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Protocollo.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Misure precauzionali

Ogni Parte contraente consente il diritto di adottare tutte le misure utili nell'interesse della propria sicurezza.

Articolo 11

Cooperazione con le Parti contraenti

L'INTELSAT e i membri del suo personale collaborano costantemente con le autorità competenti delle Parti contraenti interessate allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti delle Parti contraenti interessate e di impedire ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le esenzioni e le immunità previste nel presente Protocollo.

Articolo 12

Accordi complementari

L'INTELSAT può concludere con una o più Parti contraenti accordi complementari in vista dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne l'una o le altri Parti contraenti, nonché altri accordi al fine di assicurare il buon funzionamento dell'INTELSAT.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Ogni controversia tra l'INTELSAT e una Parte contraente o fra Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo sarà, ove non sia composta mediante negoziato o in altra maniera convenuta dalle Parti, sottoposta, ai fini della decisione definitiva, ad un tribunale composto da tre arbitri. Due dei detti arbitri saranno designati rispettivamente da ciascuna delle Parti in controversia entro i sessanta giorni successivi alla notifica di una Parte all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il terzo arbitro, che sarà il Presidente del tribunale, verrà scelto dagli altri due. Ove i primi due arbitri non riescano ad accordarsi sul terzo entro i sessanta (60) giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro verrà allora scelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti dell'INTELSAT diverse dalla Parte sul cui territorio è situata la sede, sino al 20 novembre 1978.

2. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Direttòre Generale dell'INTELSAT.

3. Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di ogni Parte dell'INTELSAT di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'INTELSAT.

Articolo 15

1. Ogni Parte dell'INTELSAT, nel momento in cui deposita i propri strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, può esprimere riserve su una qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo. Tali riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante una dichiarazione a tale scopo indirizzata al Direttore Generale dell'INTELSAT. Salvo il caso in cui la dichiarazione non disponga altrimenti, il ritiro della riserva acquista efficacia dal momento in cui il Direttore Generale riceve detta dichiarazione.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo resterà in vigore sino alla scadenza dell'Accordo.

2. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Direttore Generale dell'INTELSAT. La denuncia prenderà effetto sei mesi dopo la data in cui questa sarà stata ricevuta dal Direttore Generale dell'INTELSAT.

3. Il ritiro di una Parte dell'INTELSAT, in base alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo, comporterà la denuncia del presente Protocollo da parte di tale Stato.

Articolo 18

1. Il Direttore Generale dell'INTELSAT informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di tutte le altre comunicazioni relative al presente Protocollo.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Direttore Generale dell'INTELSAT lo registrerà presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in inglese, spagnolo e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Direttore Generale dell'INTELSAT che ne farà avere copie certificate conformi alle Parti dell'INTELSAT.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Washington, il 19 maggio 1978.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 25 maggio 1981, n. **307.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della convenzione stessa.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

Art. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Art. 5.

Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

Art. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Art. 8.

Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

Art. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti

debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per la trasmissione all'archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo comma dell'articolo 5 e dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

Art. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

Art. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 14.

L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 15.

Nessun certificato può essere spedito né alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.

Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 16.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:

«Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatre impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili».

Art. 17.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11.

Art. 18.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Nel predetto regolamento saranno previste le modalità per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui all'articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — DARIDA
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME D'INSCRIPTION DES TESTAMENTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'un part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découvert de ce testament;

Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte des testaments dressés à l'étranger,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Etats Contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats Contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 8.

Article 3

1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats Contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie directe:

a) fera procéder, dans les autres Etats Contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;

b) recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats Contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Chacun des Etats Contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de l'organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.

Article 4

1. Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat Contractant:

a) les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la

loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui on fait l'objet d'un acte officiel de dépôt auprès de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt;

b) les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.

2. Devront également faire l'objet d'une inscription, s'ils revêtent une forme qui, selon le paragraphe précédent, entraînerait l'inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article.

3. Chacun des Etats Contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

Article 5

1. L'inscription devra être faite à la requête du notaire, de l'autorité publique ou de la personne, visés au paragraphe 1 de l'article 4.

2. Toutefois, chacun des Etats Contractants pourra prévoir que la demande d'inscription, dans des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite par le testateur.

Article 6

1. L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence.

2. A la demande du testateur, le notaire, l'autorité publique ou la personne, visés à l'article 4, feront procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants.

Article 7

1. La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:

a) nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris s'il y a lieu, le nom de jeune fille);

b) date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;

c) adresse ou domicile déclaré;

d) dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;

e) nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.

2. Ces données devront figurer dans l'inscription sous la forme déterminée par chaque Etat Contractant.

3. La durée de l'inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats Contractants.

Article 8

1. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.

2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l'article 7.

3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliqueront lors du décès d'un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Les services rendus entre les Etats Contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.

Article 10

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats Contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.

Article 11

Chacun des Etats Contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le système d'inscription prévu par la présente Convention, à tout testament non visé à l'article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 13

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt.

Article 14

1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 16 de la présente Convention.

Article 15

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;

d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;

e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

GERHARD JAHN

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

A. VRANCKX

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

K. AXEL NIELSEN

Pour le Gouvernement de la République française:

R. PLEVEN

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

GUIDO GONELLA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

E. SCHAUS

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

VAN AGT

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta collaborazione tra i suoi membri;

Desiderando istituire un sistema che permetta ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare dopo la morte del testatore il rinvenimento di tale testamento;

Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.

Articolo 2

Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituirà o designerà uno o più organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 8.

Articolo 3

1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovrà designare un organismo nazionale che direttamente:

a) disporrà per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all'articolo 6;

b) riceverà le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne darà seguito alle condizioni previste all'articolo 8.

2. Ciascuno Stato contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtù del precedente paragrafo.

Articolo 4

1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:

a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorità pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonchè gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorità o persone qualificate a riceverli in deposito;

b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorità o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potrà opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.

2. Dovranno altresì essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l'iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformità di questo articolo.

3. Ciascuno Stato contraente potrà non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorità militari.

Articolo 5

1. L'iscrizione dovrà essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorità pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrà disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.

Articolo 6

1. L'iscrizione non è soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalità o di residenza.

2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorità pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento è stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.

Articolo 7

1. La domanda di iscrizione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);

b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non è conosciuto);

c) indirizzo o domicilio dichiarato;

d) denominazione e data dell'atto per il quale è richiesta l'iscrizione;

e) nome ed indirizzo del notaio, dell'autorità pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito.

2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.

3. La durata dell'iscrizione potrà essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.

Articolo 8

1. L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.

2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potrà ottenere le informazioni di cui all'articolo 7.

3. Se il testamento è stato redatto da due o più persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.

Articolo 9

I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.

Articolo 10

La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validità dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 11

Ciascuno Stato contraente potrà estendere, alle condizioni che stabilirà, il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a

qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Articolo 12

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato contraente può, all'atto della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Qualunque dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.

Articolo 15

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limite di tempo.

2. Ciascuno Stato contraente potrà, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 17

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo 12;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(*Seguono le firme*).

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651098/5) Roma, 1981 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.